

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 3 giugno 2022)

1. Pagina 58, articolo 1, punto 7) (articolo 3 *quaterdecies*, paragrafo 8, quarto comma):

anziché: «A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 febbraio 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d).».

leggasi: «A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d).».

2. Pagina 58, articolo 1, punto 7) (articolo 3 *quindicies*, paragrafo 2):

anziché: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: ...».

leggasi: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: ...».

3. Pagina 58, articolo 1, punto 8), lettera c):

anziché: «d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un'impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1; ...».

leggasi: «d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un'impresa in partecipazione o di un istituto giuridico affine concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1; ...».

4. Pagina 61, articolo 1, punto 15):

anziché: «15) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ov eopportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. ...” ».

leggasi: «15) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ...” ».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 57 del 1º agosto 2022)

